

REGOLAMENTO (CEE) N. 3941/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 636/86, che fissa il livello delle restrizioni quantitative all'importazione in Spagna di taluni ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3798/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che l'articolo 144 dell'atto di adesione autorizza la Spagna a mantenere sino al 31 dicembre 1989 restrizioni quantitative all'importazione di determinati ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi; che il regolamento (CEE) n. 636/86 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3796/86 ⁽³⁾, fissa il livello delle restrizioni quantitative all'importazione in Spagna di taluni ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi;

considerando che un aumento del 15 % dei contingenti 1987 non rischia di causare perturbazioni sul mercato spagnolo; che è pertanto opportuno fissare in tal seno il volume dei contingenti per il 1988;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

considerando che occorre inoltre modificare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 636/86, per tener conto dell'entrata in vigore, in data 1° gennaio 1988, della nuova nomenclatura tariffaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 636/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «per l'anno 1987» sono sostituiti dai seguenti: «per l'anno 1988».
2. Gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 15.